

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2017, n. 33

**Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Contributi per l'anno 2017. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 46/2016.

Art. 2 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 46/2016.

Art. 3 - Entrata in vigore.

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;

2. È opportuno anche per l'anno 2017 promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per turisti;

3. È opportuno rinnovare anche per l'anno 2017 la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2017, è necessario disporre

la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

**Art. 1**

Contributi per l'anno 2017.

Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 46/2016

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è inserito il seguente:

“6 bis

Contributi per l'anno 2017

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2 anche per l'anno 2017.

2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2, 3 e 6, per l'anno 2017:

a) il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2 è il 30 settembre 2017;

b) il termine di cui alla lettera c del comma 2 dell'articolo 3 è il 31 dicembre 2019;

c) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 è il 31 dicembre 2017;

d) il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 è il 31 gennaio 2020.

3. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto l'intero ammontare del finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno 2016”.

**Art. 2**

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 46/2016

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 9, della l.r. 46/2016, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6 bis, si fa fronte per l'esercizio 2017, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017- 2019 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese di investimento” per l'importo massimo di euro 900.000”.

**Art. 3**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 luglio 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.07.2017.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio** regionale 6 luglio 2017, n. 207

**Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, De Robertis, Donzelli, Mazzeo

**Approvata** in data 11 luglio 2017

**Divenuta** legge regionale 22/2017 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana); così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46

**LEGGE REGIONALE** 14 luglio 2017, n. 34

**Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 86 /2016

Art. 2 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. È necessario procrastinare il termine di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 86/2016, che prevede un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi il 12 luglio 2017, entro il quale gli affittacamere che somministrano agli alloggiati alimenti e bevande devono cessare l'attività di somministrazione (con esclusione della prima colazione nel caso in cui gli stessi abbiano assunto la denominazione di bed and breakfast). La necessità della proroga scaturisce, alla luce delle verifiche di impatto della disposizione acquisite dall'entrata in vigore della l.r. 86/2016, dall'esigenza di avere maggior tempo a disposizione per poter rivalutare la norma in questione;

2. In considerazione della prossimità temporale della scadenza del termine da procrastinare, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 86 /2016

1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), la parola: "sei" è sostituita dalla parola "dodici".

#### Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.